

Prot. n° 9735/p/ep

Roma, 21 maggio 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 722

Oggetto: D.L. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio - DURC

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, *c.d. Decreto Rilancio* recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. 81¹, primo comma, del decreto sancisce: “1. All'art. 103, comma 2, primo periodo², del decreto legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “*ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020*”.

¹ rubricato: “*Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”

² “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

Come evidenziato anche dal messaggio Inps n. 2103 pubblicato in data odierna, l'intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Da ciò deriva, inoltre, che le Casse Edili/Edilcasse in indirizzo dovranno procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell'avvento dell'emergenza.

Bisognerà, ovviamente continuare a tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall'Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).

La Direzione e gli Uffici della CNCE rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 21-05-2020

Messaggio n. 2103

OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

Al riguardo, l'Istituto ha dettato le istruzioni operative con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.

Pertanto, i *Durc On Line* che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 [\[1\]](#), all'articolo 1, Allegato (parte 2), aveva sostituito il testo del comma 2 dell'articolo 103 prevedendo che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il*

31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis".

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, all'articolo 81, comma 1, è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo alla fine del medesimo periodo le parole: "*, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.*" [\[2\]](#).

L'intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

In relazione a ciò, con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni impartite con il citato messaggio n. 1374/2020.

A tal fine, si rammenta che, attraverso la funzione <Consultazione> presente nel servizio, oltre ai *Durc On Line* in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con *scadenza di validità* nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020, come confermato dalla previsione in commento.

In ragione dei contenuti della previsione in esame, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.

Si sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[\[1\]](#) Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 110 del 29-04-2020, Suppl. Ordinario n. 116, entrata in vigore il 30/04/2020.

[\[2\]](#) Il testo dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nella formulazione integrata dal decreto-legge n. 34/2020, risulta il seguente:
"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. Omissis"